

Schema di Convenzione (art. 30 TUEL)

per la gestione associata (per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello) della funziona amministrativa comunale relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Istituzione e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.). Delega all'Unione di Comuni Valmarecchia.

L'anno duemilasedici, il giorno, del mese di, nella sede dell'Unione di Comuni, a Novafeltria, in Piazza Bramante n. 11,

tra

- 1) il Comune di **Casteldelci** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 2) il Comune di **Maiolo** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 3) il Comune di **Novafeltria** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 4) il Comune di **Pennabilli** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 5) il Comune di **San Leo** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 6) il Comune di **Sant'Agata Feltria** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 7) il Comune di **Talamello** (di seguito Comune), ente locale rappresentato da, quale, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del.....;
- 8) **l'Unione** di Comuni Valmarecchia (di seguito Unione), ente locale associativo, rappresentato dal Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n./2016;

premesso che

- la Regione Emilia Romagna ha confermato la scelta di delegare i Comuni all'esercizio delle funzioni amministrative in materia e gestione della tutela del paesaggio (L.R. n. 20/2000 e s.m.i.). In esecuzione all'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004), della direttiva della Giunta Regionale n. 1676/2008, viene ribadito che i Comuni – ovvero le Unioni di Comuni, ove queste siano state delegate all'esercizio della funzione, devono in ogni caso:
 - a) assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche delle proprie strutture;
 - b) garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia;
 - c) istituire la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, per il rilascio dei provvedimenti;
- in ordine alla differenziazione, è necessario non sovrapporre il procedimento paesaggistico con quello urbanistico - edilizio, mantenendo in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) Comunale le funzioni amministrative relative al rilascio del titolo abilitativi edilizio; quelle paesaggistiche al responsabile tecnico individuato dall'Unione;
- i Comuni con rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali: **Casteldelci** n. ____ del; **Maiolo** n. __ del; **Novafeltria** n. __ del; **Pennabilli** n. __ del; **San Leo** n. __ del; **Sant'Agata Feltria** n. __ del; **Talamello** n. __ del, hanno approvato la presente Convenzione, di delega all'Unione della funzione amministrativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché di costituzione, a livello aggregato, della C.Q.A.P., quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio del provvedimento comunale in materia di beni paesaggistici;

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – Premessa

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – Oggetto e Finalità

1. Con la presente convenzione i Comuni delegano l'Unione ad esercitare in forma associata le funzioni amministrative, per il rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica e dei beni culturali, in conformità ai criteri fissati dalla Regione Emilia-Romagna con la Direttiva di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1676/2008, costituendo presso l'Unione stessa: 1.1) un apposito ufficio; 1.2) nonché la prescritta C.Q.A.P..
2. L'atto autorizzativo in materia paesaggistica, di cui al precedente comma 1., è atto autonomo e presupposto giuridico, rispetto al permesso di costruire ed agli altri titoli, legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio; quest'ultimi restano nella titolarità dello S.U.E. di ciascun Comune.
3. Conseguentemente, l'Unione svolge la funzione di ente delegato, operando per conto e nell'interesse dei Comuni.

ARTICOLO 3 – Obiettivo e funzioni

1. l'istituzione di un ufficio, per il rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica e beni culturali, si propone l'obiettivo strategico di ricondurre ad unitarietà la gestione del complesso degli atti/provvedimenti/pareri amministrativi e delle informazioni relative all'autorizzazione paesaggistica e beni culturali, individuando nell'Unione il punto di riferimento e di raccordo istituzionale oltre che operativo, in forma esclusiva.

ARTICOLO 4 – Delega

1. L'Unione può predisporre, d'intesa con le altre amministrazioni, progetti e richieste di finanziamenti per reperire fondi Regionali, Nazionali e Comunitari; inoltre può:
 - 1.1) stipulare convenzioni, accordi di programma, intese e attivare forme di collaborazione con gli Enti e con Associazioni;
 - 1.2) istituire e convocare la C.Q.A.P.;
 - 1.3) coordinare le attività d'informazione e gestione con le altre amministrazioni;
 - 1.4) avviare indagini per verificare il gradimento del servizio mediante questionari e ricerche;
 - 1.5) provvedere a pubblicare nei modi ritenuti opportuni l'istituzione e il funzionamento relativo al rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica e dei beni culturali;
 - 1.6) inserire, come richiesto dalla Regione, in ottemperanza ai commi 11 e 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in apposito sito web regionale, gli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.

ARTICOLO 5 – Durata – Recesso - Scioglimento

1. La presente convenzione avrà durata illimitata, con decorrenza dalla sottoscrizione, salvo recesso, da esercitare nella modalità sotto indicata.
2. Il Comune, come gli altri enti locali che sottoscrivono questa convenzione, può recedere con l'approvazione d'apposita delibera consiliare, da assumere non oltre il 30 giugno di ogni anno, trasmettendone copia, con formale comunicazione, all'Unione. In tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La convenzione potrà, inoltre, essere risolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni convenzionati, con le modalità di cui al precedente comma. Lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 – Consultazione

1. I Comuni convenzionati possono attivare il monitoraggio della funzione associata, nella modalità e forma individuata tra i Comuni stessi e l'Unione, con altro atto organizzativo.

ARTICOLO 7 – Modulo organizzativo

1. Le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione/parere paesaggistico e dei beni culturali sono attribuite ad un'unica struttura collocata presso l'Unione, composta dal personale in servizio presso l'Unione stessa, o comandato dai Comuni aderenti, individuando un responsabile, da nominare tra il personale interno/comandato,

qualificato che abbia svolto il prescritto corso formativo indetto dalla regione, o altro ente riconosciuto per legge.

2. Alla costituzione dell'ufficio per il paesaggio e l'individuazione della sua dotazione organica provvederà l'Unione.

ARTICOLO 8 – C.Q.A.P.

1. il rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica sarà preceduto, obbligatoriamente, dal parere della C.Q.A.P., laddove richiesto dalla normativa vigente.
2. La C.Q.A.P. sarà composta da:
 - 1 Responsabile dell'autorizzazione – senza diritto di voto;
 - 1 Verbalizzante – senza diritto di voto;
 - 1 Geometra;
 - 1 Agronomo – Forestale;
 - 1 Architetto / Ingegnere.
3. La commissione sarà costituita con procedura di evidenza pubblica, tenuto conto dei criteri di esperienza ed adeguata professionalità.
4. Alle sedute della Commissione potranno partecipare, senza diritto di voto, gli interessati o loro delegati e chi ha interessi diretti o sociali.
5. E' previsto il gettone di presenza.

ARTICOLO 9 – Impegni reciproci

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a gestire in maniera associata e coordinata la funzioni in materia paesaggistica, attuando le disposizioni della presente convenzione, al fine di esercitare le competenze attribuite secondo criteri di economicità, efficacia e rispondente ai principi di celerità e semplificazione dei procedimenti.

ARTICOLO 10 – Rapporti finanziari

1. I costi di gestione relativi alla sede, all'organizzazione ed al funzionamento della C.Q.A.P., compreso il costo delle risorse umane assegnate, sono riportati nel Bilancio di Esercizi (qui allegato).
2. L'entità dei diritti d'istruttoria, per il rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica e beni culturali, è approvata dall'Unione.
3. L'entità dei costi, su base annua, al netto delle entrate di cui al precedente comma 2., da ripartire tra i Comuni associati, è riportata in via preventiva nell'allegato alla presente ed è effettuata in base al criterio percentuale, individuato dalla Giunta dell'Unione.
4. L'entità effettiva delle spese per il personale, assegnate all'ufficio per il paesaggio, di cui al precedente art. 7 della presente convenzione, sarà determinata dall'Unione, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, comunque entro il limite fissato nel bilancio degli esercizi, di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 11 – Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli enti aderenti saranno risolte, prioritariamente in modo amichevole e bonario. In caso di disaccordo, le parti faranno riferimento al giudice, del foro competente di Rimini.

ARTICOLO 12 – Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro. Le amministrazioni interessate sono per legge esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Casteldelci _____

Comune di Maiolo _____

Comune di Novafeltria _____

Comune di Pennabilli _____

Comune di San Leo _____

Comune di Sant'Agata Feltria _____

Comune di Talamello _____

Unione di Comuni Valmarecchia _____

Allegato Sub B)
Bilancio di esercizio gestione associata

SPESE	2016	2017	2018
Personale	€. 13.270,00	€. 13.270,00	€. 13.270,00
Commissione	€. 500,00	€. 500,00	€. 500,00
Spese generali (utenze, posta, telefono)	€. 500,00	€. 500,00	€. 500,00
Totale	€. 14.270,00	€. 14.270,00	€. 14.270,00
ENTRATE	2016	2017	2018
Proventi derivanti dall'istruttoria	€. 7.000,00	€. 7.000,00	€. 7.000,00
Proventi derivanti da trasferimenti dei Comuni	€. 7.270,00	€. 7.270,00	€. 7.270,00
Totale	€. 14.270,00	€. 14.270,00	€. 14.270,00

Riparto dei proventi derivanti da trasferimenti dei Comuni

Percentuale comunale pratiche paesaggistiche stimata negli ultimi tre anni	Costo fisso €. Spese generali e C.Q.A.P.	Costo €. in relazione alla %	TOTALE
Casteldelci 2,45%	142	153,62	295,62
Maiolo 1,47%	143	92,17	235,17
Novafeltria 19,61%	143	1.229,55	1.372,55
Pennabilli 51,45%	143	3.225,91	3.368,91
San Leo 18,65%	143	1.169,35	1.312,35
Sant'Agata Feltria 4,41%	143	276,51	419,51
Talamello 1,96%	143	122,89	265,89
TOTALI	1.000,00	6.270,00	7.270,00